

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 652/2013 R.G. App., introitato in decisione all'udienza del 14 aprile 2014. Promosso

DA

SOCIETÀ

reclamante

CONTRO

FALLIMENTO SOCIETÀ

reclamato

NONCHÉ

CREDITORE,

reclamato

E NEI CONFRONTI DEL

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria,

interveniente necessario

avente ad oggetto: reclamo ex art. 18 1. fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Palmi in data 16.10-22.10.2013;

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 14 aprile 2014. Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 29 luglio 2013 il **CREDITORE**, premesso di essere creditrice della **DITTA INDIVIDUALE** in forza della sentenza n. 15/2012 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Palmi e di avere azionato senza esito in sede esecutiva il proprio credito chiedeva al Tribunale di Palmi la dichiarazione di fallimento della ditta medesima.

Non si costituiva la parte resistente, quindi, con sentenza del 16.10-22.10.2013, il Tribunale dichiarava il fallimento di **DITTA INDIVIDUALE**, titolare dell'omonima ditta individuale.

Avverso tale sentenza proponeva reclamo la **DITTA INDIVIDUALE** chiedendo, nell'ordine: di dichiararne la nullità per vizio di notificazione; di dichiarare che la decisione era intervenuta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 10 l.f.; di dichiarare infine l'insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento e di revocarla.

Non si costituivano né la Curatela del Fallimento né il **CREDITORE**.

Acquisito in copia il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 14 aprile 2014, sulle conclusioni precisate dal reclamante, la causa era assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmi ha dichiarato il fallimento di **DITTA INDIVIDUALE**, titolare dell'omonima ditta individuale, osservando:

(a) che il resistente ha ommesso di dedurre il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 l.f. pur a fronte della tempestiva notifica del ricorso, non ha offerto al Collegio alcun documento al fine di escludere la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;

(b) che il debito scaduto e non pagato eccede la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 15 l.f. ammontando ad oltre € 53.000,00;

(c) che sussiste anche il requisito dello stato di insolvenza, dal momento che:

- 1) il credito è supportato da un titolo giudiziale;
- 2) l'attività esecutiva individuale non ha sortito alcun effetto (il pignoramento mobiliare si è rivelato infruttuoso per carenza di beni ed il pignoramento presso terzi infruttuoso per assenza di depositi).

2. Della valutazione del giudice di prime cure si duole, con il proposto reclamo, **DITTA INDIVIDUALE**, deducendo:

(a) con i **PRIMI TRE MOTIVI** che è nulla la notifica dell'originario ricorso per violazione degli artt. 140 e 145 cpc e dell'art. 15 lf, con conseguente nullità della sentenza dichiarativa di fallimento;

(b) con il **QUARTO MOTIVO** che è stato violato l'art. 10 lf, essendo stata la sentenza depositata in cancelleria a distanza di oltre un anno dalla cessazione dell'attività della ditta, avvenuta il 04 ottobre 2012;

(c) con il **QUINTO MOTIVO** che è stato violato l'art. 1 l.f., in quanto la soglia dell'indebitamento si configura non già come un fatto impeditivo ma come una condizione obiettiva di procedibilità, *"che deve essere oggetto di rilevazione del tribunale in ogni caso, in base agli atti acquisiti per l'accertamento dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.f., senza che vi sia spazio per l'applicazione dell'onere della prova quale regola di giudizio per il caso dubbio"*;

(d) con il **SESTO MOTIVO** che è insussistente il presupposto di cui all'art. 15 l.f., non corrispondendo al vero che non vi fosse altra via per soddisfare

il credito che procedere alla dichiarazione di fallimento (giacchè per altro credito nascente dallo stesso titolo si è fatto ricorso alla procedura esecutiva presso terzi e non è stata inoltre intrapresa alcuna procedura esecutiva immobiliare, pur essendo proprietario di numerosi beni mobili ed immobili).

3. Secondo l'assunto del **DITTA INDIVIDUALE**, la notifica dell'originario ricorso e dei verbali di causa, effettuata, ex art. 140 cpc, anziché alla ditta, in persona del legale rappresenta **DITTA INDIVIDUALE** *te pro tempore*, presso la sede, in (OMISSIS) (EX s.s.111) n.147, al medesimo **DITTA INDIVIDUALE**, n.q. di legale rappresentante della ditta, in via (OMISSIS), in assenza dei presupposti a tale fine previsti dall'art.145 cpc contrasterebbe con il disposto di tale articolo, nonché dell'art.140 e dell'art.15 l.f.

3.2 Tale assunto non è condivisibile.

Al riguardo, occorre ricordare che la **ditta individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma si identifica con esso sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale** (Cass. n.9138 del 1990; Cass n.8246 del 1987), costituendo soltanto il segno distintivo mediante il quale l'imprenditore esercita la sua attività (Cass. n.5157 del 1999).

Pertanto, trattandosi nel caso in esame di ricorso volto a conseguire la **dichiarazione di fallimento di una ditta individuale**, ossia di una persona fisica in relazione all'attività svolta nell'esercizio di una impresa individuale, **la notifica non doveva essere effettuata ai sensi dell'art.145 cpc**, che riguarda le persone giuridiche, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli art. 36 e s.s., **ma ai sensi dell'art. 138 cpc**.

Ed allora, essendo stata appunto la notifica effettuata al **DITTA INDIVIDUALE** (persona fisica titolare dell'impresa individuale omonima) ex art. 140 c.p.c., nel rispetto delle formalità previste da tale norma, nessun dubbio può sorgere sulla validità della medesima.

I primi tre motivi di reclamo devono essere quindi disattesi.

§4. Non è meritevole di accoglimento neanche il quarto motivo di reclamo.

In proposito, è bene rammentare che ai sensi dell'art. 10 1. fall., nel testo applicabile *ratione temporis*, *imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo»*

A differenza del regime precedente, il legislatore della riforma ha voluto dunque legare il termine iniziale del decorso dell'anno non ad un generico momento sostanziale di cessazione dell'attività, ma ad un dato formale certo quale è la cancellazione dal registro delle imprese, giacché *"solo da tale momento la cessazione dell'attività viene, finalmente portata a conoscenza dei terzi"* (Cass. n. 23668 del 2012) salva la facoltà del creditore o del pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività (cfr. art. 10 comma 2).



Conseguentemente, non rileva l'eventuale prova da parte dell'imprenditore che, nonostante l'evento iscrizionale successivo, la materiale cessazione dell'attività sia intervenuta in data anteriore (cfr. Cass. n. 24431 del 2011, secondo cui "l'art. 10 L. Fall., come modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel prevedere la possibilità per il solo creditore e per il P.M., e non anche per l'imprenditore di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e III Cost., atteso che, se gli fosse consentito di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata").

Ed allora, dato che risulta dalla visura storica dell'impresa che la stessa è stata cancellata dal registro delle imprese per cessazione di ogni attività in data 22 ottobre 2012, la dedotta violazione dell'art. 10 l.f. non è riscontrabile, essendo la sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta in data 22 ottobre 2013.

§5. Anche il quinto motivo di reclamo è infondato.

L'art. 1 LE, nel testo applicabile *ratione temporis*, ossia quello modificato dal D. Lgs. n. 169 del 2007, stabilisce chiaramente che non sono soggetti al fallimento gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti di non fallibilità, così facendo gravare l'onere della prova sull'imprenditore insolvente (si noti tra l'altro che la disposizione è stata ritenuta costituzionalmente legittima da Corte Cost., 1° luglio 2009, n. 198).

Peraltro, a tale soluzione era già pervenuta la giurisprudenza prevalente in base al cosiddetto principio della "prossimità della prova", apparendo incongruo e troppo gravoso far carico al creditore di dare dimostrazione della fallibilità del debitore, cosa sovente possibile solo in base a documentazione di cui il creditore non è normalmente in possesso.

Il debitore che voglia evitare di fallire ha quindi l'onere di dimostrare documentalmente di trovarsi al di sotto dei tre parametri previsti dalla legge (cfr. ad es. Cass. n. 13542 del 2012; Cass. n. 12023 del 2011; Cass. n. 13086 del 2010).

Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che "il resistente ha omissis di dedurre il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 L.F. e non ha offerto al Collegio alcun documento, pur essendo statogli tempestivamente notificato il ricorso e senza giustificare la mancata produzione".

§6. Meritevole di accoglimento è invece l'ultimo motivo di reclamo.

Come è noto, infatti, lo stato di insolvenza è disciplinato dall'art. 5 l. fall., che stabilisce che «l'imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito», ed al secondo comma precisa che lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».

Presupposto oggettivo del fallimento è dunque una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, ossia con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata (ad es. indicativa di tale



situazione è la presenza di numerosi protesti o di procedure esecutive, una esposizione debitoria eccedente eccessivamente l'attivo, la revoca dei fidi bancari).

Ciò posto, nella fattispecie concreta va osservato che il dato concernente l'esito negativo del pignoramento mobiliare e dei pignoramenti presso terzi promossi dall'originaria ricorrente risulta superato dalla documentazione prodotta dal reclamante in questa sede (il che è consentito, essendo il reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c.: cfr. Cass. n. 9794 del 2012; Cass. n. 5420 del 2012), documentazione da cui si desume che la **DITTA INDIVIDUALE**, oltre ad essere titolare di pensione e di titoli e fondi (presso il Banco di Napoli) per un controvalore di €35.113,15 (v. rendiconto titoli al 31.12.2013), è **comproprietario in ragione della metà di unità immobiliari** (catastralmente censite al fl. 33, pari. 180, sub 3, 7, 8, 9 e 12) di **non trascurabile valore** facenti parte di un fabbricato sito in (OMISSIS)

Né la restante documentazione in atti contiene elementi sufficienti ad integrare una situazione di insolvenza rilevante agli effetti dell'art. 5 l.f..

In particolare, è vero che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla **DITTA INDIVIDUALE** è evincibile una significativa esposizione debitoria del medesimo (precisamente, l'odierno reclamante nel 2010 aveva un utile risultante dal conto economico di €18.534,00, debiti verso le banche ed altri finanziatori per €719.928,00, debiti verso fornitori per €65.793,00 ed altri debiti per €861.285,00, ed un reddito complessivo di €81.954,00; nel 2011 aveva una perdita risultante dal conto economico di €58.287,00, debiti verso le banche ed altri finanziatori per €10.484,00, debiti verso fornitori per €30.996,00 ed altri debiti per €371.123,00, ed un reddito complessivo di €60.755,00; nel 2012 aveva una perdita risultante dal conto economico di €359.626,00, debiti verso le banche ed altri finanziatori per €426.905,00, debiti verso fornitori per €70.294,00 ed altri debiti per €1.208.770,00, ed un reddito complessivo di €98.068,00.

E' tuttavia altrettanto vero che l'accertamento dello stato di insolvenza, come sopra inteso, non si identifica in modo necessario ed automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo ed il passivo patrimoniale.

In particolare, anche in presenza di una esposizione debitoria superiore ai ricavi ed al reddito, è possibile che l'imprenditore continui a godere di credito bancario e sia di fatto in condizioni di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Ed allora, considerato che dall'incartamento processuale compreso il fascicolo di primo grado non è dato desumere né l'esistenza di protesti né l'iscrizione di ipoteche giudiziali o altro a carico della **DITTA INDIVIDUALE** e che non è stata neanche tentata dalla creditrice un'esecuzione immobiliare, pur essendo costui titolare di più immobili, il fallimento non può che essere revocato.

§7. La condotta processuale del reclamante che in primo grado è rimasto del tutto inerte e solo in questa sede ha assolto all'onere, a suo carico, di comprovare l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, giustifica infine la compensazione per intero tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando nel cedimento in epigrafe descritto, così provvede:

-accoglie il reclamo e per l'effetto revoca il fallimento della DITTA INDIVIDUALE, dichiarato dal Tribunale di Palmi con tenza n. 21/2013;

Spese compensate.

Si comunichi.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 28 aprile 2014.

Depositato il 12 maggio 2014.

Il Presidente
Dr.ssa Marina Moleti

**la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*